

## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE BOCCONI ALUMNI ASSOCIATION**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1.1 E' costituita in Milano, ai sensi degli artt. 14 e ss del Codice Civile e del DPR 10 febbraio 2000 nr. 36, una Associazione denominata

#### *BOCCONI ALUMNI ASSOCIATION*

- 1.2 L'Associazione ha sede legale a Milano, in Via Sarfatti, 25. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

### **ART. 2 – SCOPO E OGGETTO**

- 2.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue, di concerto con l'Università Commerciale Luigi Bocconi, la missione di essere una forza positiva della società capace di mobilitare le energie migliori delle persone cresciute professionalmente e culturalmente all'interno del mondo Bocconi. La Bocconi Alumni Association vuole realizzare una comunità di Alumni che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'università, degli studenti e della società civile. Nello svolgimento della missione, la Bocconi Alumni Association intende favorire lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra gli Associati al fine di accrescere e rafforzare la base associativa e collaborare al mantenimento dei contatti fra gli Alunni della Bocconi, i Soci (come definiti al successivo art. 5) e l'Università Bocconi, la SDA Bocconi e le altre Scuole (di seguito nel loro insieme Università Bocconi o Bocconi). L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.
- 2.2 Per tali motivi qualunque modifica sostanziale dello scopo ed oggetto dell'Associazione, oltre che degli altri articoli (nel corso del presente Statuto individuati) dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria degli associati con parere favorevole del Comitato Esecutivo dell'Università Bocconi; tale parere sarà rilasciato in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può in via esemplificativa e non tassativa:
- a) realizzare iniziative culturali, anche di interesse professionale, artistiche, ricreative e sportive al fine di diffondere i tradizionali valori bocconiani di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e tensione alla qualità, responsabilità sociale;
  - b) favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;
  - c) collaborare sia con le Autorità Accademiche della Bocconi per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, sia con le strutture organizzative della Bocconi per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e degli Alumni e dei Soci
  - d) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo della Bocconi con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Faculty, Offerta Formativa, Studenti (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, altri corsi), Ricerca, Relazioni con la comunità economica;
  - e) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore della Bocconi, con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;
  - f) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale della Bocconi, anche attraverso premi e benemerienze;
  - g) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci .

L'Associazione può, inoltre, ai fini del conseguimento dello scopo associativo: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, Fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

#### ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITA'

- 3.1 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.
- 3.2 L'Associazione può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

#### ART. 4 – DURATA

- 4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### ART. 5 – SOCI

- 5.1 I Soci sono distinti in:
  - a) Ordinari
  - b) Sostenitori
  - c) Vitalizi
  - d) Onorari
  - e) Studenti
  - f) Docenti
  - g) Dirigenti
- 5.1.a Sono *Soci Ordinari* tutti gli Alumni, ovvero coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea, una laurea, una laurea specialistica, una laurea magistrale, un master, un dottorato di ricerca o utilmente concluso un corso di durata non inferiore ad un anno accademico presso la Bocconi in qualsiasi momento questo sia avvenuto, ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Coloro che hanno frequentato corsi executive di durata inferiore ai 12 mesi presso la SDA Bocconi possono essere ammessi all'Associazione sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che determinerà ogni anno, di concerto con la SDA Bocconi, i corsi e i percorsi "qualificanti".
- 5.1.b Sono *Soci Sostenitori* i Soci ordinari che abbiano versato una quota associativa annuale addizionale, nella misura minima definita dal Consiglio Direttivo.
- 5.1.c Sono *Soci Vitalizi* i Soci ordinari che abbiano versato un contributo *una tantum*, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo del Socio vitalizio ha validità per tutta la vita dell'Associato.
- 5.1.d Sono Soci Onorari, equiparati ai Soci Vitalizi, le persone fisiche, anche se non hanno conseguito presso la Bocconi un titolo come previsto dal precedente art. 5.2, che vengono designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, su proposta

del Presidente; nonché coloro che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo di "SDA Bocconi Master Alumni Association", in forma breve "AMSDA".

- 5.1.e Sono *Soci Studenti* gli studenti graduate, master, PhD Bocconi iscritti all'Università che hanno manifestato la volontà di adesione. Non hanno diritto di voto ed esercitano i limitati diritti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 5.1.f Sono *Soci Docenti* tutti i docenti tenure o tenure track della Bocconi che hanno manifestato la volontà di adesione. A costoro possono essere aggiunti nominativi specifici delle altre categorie di docenti della Bocconi, su specifica proposta del Rettore approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 5.1.g Sono *Soci Dirigenti* le persone con contratto di lavoro subordinato e con qualifica di Dirigente in carica in Università Bocconi e nelle società da quest'ultima controllate e/o i membri in carica del Comitato Operativo dell'Università Bocconi.
- 5.2 L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale, salvo recesso o esclusione del Socio. Il recesso da parte del Socio in corso anno può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento. La quota non è né rimborsabile né rivalutabile, né trasmissibile per causa di morte.
- 5.3 Il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa annua entro la data del 31 gennaio decade successivamente a tale data dall'esercizio del diritto di voto, se previsto, e non potrà partecipare ad alcuna attività riservata agli Associati fino alla regolarizzazione della quota medesima.

#### ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

- 6.1 Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Presidente;
  - c) il Vicepresidente (o i Vicepresidenti, se nominati);
  - d) il Consiglio Direttivo;
  - e) il Comitato Esecutivo (se istituito);
  - f) il Collegio dei Revisori;
  - g) il Collegio dei Proviviri.
- 6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

#### ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.
- 7.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo del bilancio consuntivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo giustificato motivo. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.  
L'Assemblea Ordinaria:
  - a) approva il bilancio annuale consuntivo;

- b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati i Membri elettivi del Consiglio Direttivo, i Membri del Collegio dei Revisori ed i Membri del Collegio dei Probiviri;
- c) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

7.3 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo; per le modifiche sostanziali dello scopo ed oggetto dell'Associazione nonché per la modifica degli articoli 1.1, 2, 5, 7.3, 8.2, 10.2, 12, 14.2, 14.3 e 15 del presente Statuto occorrerà il preventivo parere favorevole del Comitato Esecutivo dell'Università Bocconi, quale previsto all'art. 2.1 del presente Statuto.
- b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore.

7.4 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet, a tutti i Soci aventi diritto di voto da comunicare almeno un mese prima della data stabilita: l'avviso deve contenere oltre all'ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. Le Assemblee devono anche essere convocate, se richieste da un numero di soci almeno pari a un decimo del numero dei soci aventi diritto al voto come risultante dalle evidenze dell'Associazione, secondo il disposto dell'art. 5 del presente Statuto, ovvero dal Collegio dei Revisori, previa indicazione dell'Ordine del Giorno.

7.5 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I Soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, anche tramite posta elettronica, e solamente da altri Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Non sono cumulabili più di cinque deleghe.

7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente nel rispetto di quanto previsto all'art. 9; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta che deve essere – ove presente almeno uno di essi - un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario – anche non Socio – con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più Scrutatori.

7.7 Ciascun Socio, tranne il Socio Studente, in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto in proprio ad un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con scheda, secondo quanto stabilito dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati.

7.8 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega, salvo quanto previsto al successivo art. 15

7.9 Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli Scrutatori.

- 7.10 Il bilancio consuntivo approvato ai sensi dell'art. 7.2 ed i verbali di cui all'art. 7.9 saranno pubblicati sul sito dell'Associazione.

#### ART.8 – IL PRESIDENTE

- 8.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.
- 8.2 Il Presidente, Alumnus o Alumna della Bocconi, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, resta in carica due anni ed è rieleggibile per due sole volte consecutive. Il Presidente nomina tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente Esecutivo.
- 8.3 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.
- 8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente Esecutivo è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo e a contattare le Autorità Accademiche della Bocconi, affinché il Consiglio di Amministrazione dell'Università indichi il nuovo Presidente.

#### ART.9 – VICEPRESIDENTI

- 9.1 Il Consiglio Direttivo elegge fra i Membri del Consiglio indicati dal Presidente, fino a due Vicepresidenti, con la funzione – in primis il Vicepresidente Esecutivo -, di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa; in tali casi, i Vice Presidenti esercitano la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, potendo il Vice Presidente non Esecutivo esercitare tali poteri solo in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente Esecutivo. In questo caso l'intervento del Vicepresidente costituisce di fronte ai terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente, o – qualora trattasi di Vice Presidente diverso dal Vicepresidente Esecutivo – del Vicepresidente Esecutivo.
- 9.2 Ciascun Vicepresidente resta in carica fino alla data di scadenza del mandato biennale del presidente che li ha indicati per la nomina ed è rieleggibile in tale veste per due sole volte consecutive.
- 9.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo di uno dei Vicepresidenti il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione successiva, a nominare un successore con le modalità di cui all'art. 9.1.

#### ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

- 10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.
- 10.2 Il Consiglio Direttivo e' composto da 18 Membri, oltre al Presidente, che ne è membro di diritto.

Il Presidente è nominato dalla Bocconi secondo quanto indicato al precedente art. 8.2, mentre i restanti 18 Membri sono nominati in ossequio alle regole che seguono, sulla base di un principio tale da assicurare che ogni anno abbia luogo l'avvicendamento di metà del numero dei suoi componenti di nomina assembleare.

I Membri del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente sono individuati come segue:

- a) 6 Membri nominati dalla Bocconi; tale nomina dovrà aver luogo – ogni qual volta la Bocconi volesse sostituire membri di propria nomina - mediante comunicazione scritta effettuata al Presidente dell'Associazione;
- b) 12 Membri sono eletti dall'Assemblea, nell'ambito di un elenco di Soci presentato dal Presidente e dai Consiglieri di nomina Bocconi in carica, in numero al massimo pari a quelli da eleggere. Tale elenco è integrato dai nominativi di soci che abbiano presentato la propria candidatura. Tutte le candidature dovranno essere presentate entro il 20° (ventesimo) giorno antecedente il giorno previsto per le elezioni mediante deposito delle candidature effettuato in forma scritta e con la firma di accettazione dei candidati, presso la sede dell'Associazione, a mezzo di comunicazione a mano o via posta elettronica o via fax oppure a mezzo di posta raccomandata e saranno soggette a verifica formale da parte del Presidente. Di anno in anno, tenuto conto del principio di avvicendamento di cui sopra, verranno eletti dall'assemblea annuale 6 Membri. In assemblea, ogni Socio avente diritto di voto potrà esprimere un voto per ciascun candidato fino ad un massimo di 6 candidati compresi nell'elenco integrato di cui sopra. Risulteranno eletti i 6 candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti, verrà eletto il Socio candidato più giovane, in primis, di età anagrafica e in seconda istanza, di titolo Bocconi.

10.3 I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili per due sole volte consecutive. Il Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo mandato è sostituito, per il periodo che residua, dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria Annuale, nel corso della quale si provvederà a nomina, in sostituzione di quello cessato, di un Consigliere avente durata in carica pari a quella del Consigliere cessato anticipatamente. In caso di cessazione da parte di un Consigliere di nomina Bocconi, il ruolo sarà ricoperto da un altro Consigliere che sarà all'uopo tempestivamente nominato dalla Bocconi stessa.

10.4 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore, un Tesoriere ed un Segretario, attribuendone le funzioni; le cariche di Direttore e di Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare il Comitato Esecutivo formato dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Direttore, dal Tesoriere e dal Segretario, ove nominati e da altri componenti del Consiglio Direttivo in numero di 3.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo e di Comitato Esecutivo eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, a seconda dell'argomento in discussione.

Il Consiglio Direttivo in prorogatio può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

10.5 Al Comitato Esecutivo, qualora istituito, è demandata l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, la funzione di proposta e l'esercizio dei poteri delegati dallo stesso Consiglio. Non possono essere delegate le competenze in tema di bilancio e di articolazione organizzativa interna. Le decisioni adottate sono portate a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Al Comitato Esecutivo, quando istituito, si applicano le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente

Esecutivo in sue veci. Il Presidente può consentire l'intervento alle adunanze del Comitato Esecutivo e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio Direttivo può costituire un Advisory Board, o altro organo consultivo, se ritenuto opportuno, definendone il mandato e la composizione, nell'ambito della durata del mandato del Consiglio.

10.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vicepresidente Esecutivo, o su richiesta di almeno 4 Consiglieri. La convocazione è inviata per iscritto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo tramite posta elettronica o telefax.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente Esecutivo. Può essere nominato un Segretario anche non Socio con la funzione di redigere il verbale della riunione.

E' validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente accerta la decadenza dalla carica del Consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di metà delle riunioni nel corso dell'anno.

10.8 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non riservati all'Assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall'art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Soci e stabilisce l'importo delle quote associative (annuali e vitalizie) e il termine di scadenza del relativo pagamento. Il Consiglio Direttivo inoltre approva i regolamenti attuativi del presente Statuto.

- 10.9 Il Consiglio Direttivo, al fine di perseguire efficacemente gli scopi associativi, definisce, supporta e promuove le articolazioni organizzative interne all'Associazione, quali le Aree e Chapter geografici, i Topic, ovvero i gruppi di interesse tematico e professionale, culturale o ludico, le Classi di appartenenza per anni e corsi di iscrizione alla Bocconi e le altre articolazioni di rilevante interesse, specificandone le modalità di funzionamento, l'autonomia finanziaria e gli eventuali organi, in coerenza con gli obiettivi dell'Associazione e secondo il Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI

- 11.1 Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza del presente Statuto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione.
- 11.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea tra i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o degli Esperti Contabili. Le candidature o segnalazioni devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre volte successive alla prima. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente tra i Membri effettivi. E' invitato alle riunioni il Responsabile Amministrativo dell'Università Bocconi che potrà farsi rappresentare da un sostituto.
- 11.3 Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni conformemente al modello normativo previsto per i Sindaci di società per azioni dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. In particolare dovrà redigere una relazione sul bilancio consuntivo, che dovrà essere allegata allo stesso.
- 11.4 Ciascun membro del Collegio dei Revisori decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
- a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza;
  - b) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
  - c) condanna penale;
  - d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno;
  - e) assunzione di altro incarico negli organi deliberativi dell'Associazione.

#### ART. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 12.1 Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché le eventuali controversie tra Associati o tra Associati e l'Associazione ovvero i suoi organi, ivi compresa l'esclusione del Socio.
- 12.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea scelti tra i Soci Alumni con almeno venti anni dal conseguimento del titolo Bocconi. Le candidature o segnalazioni devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre volte successive alla prima. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi Membri.
- 12.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
- 12.4 Ciascun membro del Collegio dei Probiviri decade automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza;
- b) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- c) condanna penale;
- d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno;
- e) assunzione di altro incarico negli organi deliberativi dell'Associazione.

#### ART. 13 – PATRIMONIO

- 13.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione – determinato in un ammontare pari ad euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) - a fronte del quale sussiste, alla data di approvazione del presente Statuto, un Fondo di Gestione eccedente il Fondo di Dotazione stesso e congruo per le esigenze operative dell'Associazione. Mentre il Fondo di Dotazione è indisponibile, il Fondo di Gestione è a servizio della gestione ordinaria di cui al successivo art. 14.
- 13.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### ART. 14 – GESTIONE ORDINARIA

- 14.1 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.
- 14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote associative annuali e vitalizie dei Soci;
  - b) da contributi volontari versati dai Soci;
  - c) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall'Associazione;
  - d) dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
  - e) dalle eventuali rendite del patrimonio;
  - f) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del Fondo di Dotazione.
- La gestione delle entrate dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, di concerto con l'Università Bocconi, secondo il preventivo approvato annualmente dal Consiglio Direttivo, in accordo con il disposto dell'art. 10.5 e con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri nominati dalla Bocconi presenti.
- 14.3 La Bocconi Alumni Association, quale unica associazione Alumni sostenuta dalla Bocconi, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università Bocconi stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività. L'Università Bocconi, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata. Il Data Base degli Alumni Bocconi è di proprietà dell'Università Bocconi che ne concederà gratuitamente l'uso alla Bocconi Alumni Association, salvo revoca. A riguardo della denominazione, si dà atto che l'utilizzo della parola "Bocconi", marchio registrato spettante all'Università Commerciale "Luigi Bocconi", ha luogo per concessione di quest'ultima in base a un contratto di concessione di utilizzo del marchio e fino a che ne ricorra il consenso. Nel rispetto della Legislazione ivi vigente l'Associazione ha facoltà di promuovere la costituzione ovvero di istituire altre associazioni in paesi esteri laddove vivono ed operano Alumni Bocconi, secondo il Regolamento di Funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà dare riconoscimento a tali Associazioni operanti o costituende in paesi diversi dall'Italia, o ad altre

Associazioni, purchè il loro Statuto e il loro Regolamento rispettino il dettato dell'articolo 2 dello Statuto della Bocconi Alumni Association o comunque si impegnino ad adeguarli.

#### ART. 15 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti, in proprio o per delega, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o i liquidatori. L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare all'Università Bocconi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 15.2 Costituisce causa di scioglimento dell'Associazione l'aver adottato una modifica sostanziale dello scopo o oggetto dell'Associazione ovvero una modifica degli articoli 1.1, 2, 5, 7.3, 8.2, 10.2, 12, 14.2, 14.3 e 15 del presente Statuto senza aver ottenuto il parere favorevole del Comitato Esecutivo dell'Università Bocconi, quale previsto all'art. 2,1 del presente Statuto. Il tale caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà senza indugio convocare la relativa assemblea per i provvedimenti necessari alla liquidazione dell'ente, fatta salva la possibilità di revoca o modifica della delibera assembleare in questione, previo ottenimento del relativo parere favorevole a riguardo della medesima da parte del Comitato Esecutivo dell'Università della Bocconi.

#### ART. 16 – REGIME FISCALE

- 16.1 L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fine dell'imposizione tributaria.